REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti Magistrati:

Angelo Bax	Presidente
Elena Papa	Consigliere relatore
Alessandra Cucuzza	Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 100/2026

nel giudizio iscritto al n. 63299 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di

GROSSI GESSICA (GRSGSC94T62G843U),nata a Pontedera (PI) il 22 dicembre 1994 e residente in Santa Maria a Monte (PI) via Casino, n. 7, in proprio e quale titolare dell'impresa individuale Smile Coffe di Grossi Gessica, p IVA 02367490501 pec: grsgsc94t62g843u@impresa.italia.it;

convenuta contumace

GROSSI GINA (GRSGNI73P47A561L), nata a Montecatini Terme (PT) il 7 settembre 1973 e residente in Pescia (PT), via 8 settembre 1944, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati Piero Narese e Fiore Pandolfi, presso il cui studio, sito in Firenze, Via dell'Oriuolo n. 20, è elettivamente domiciliata, pec: piero.narese@firenze.pecavvocati.it

fiore.pandolfi@firenze.pecavvocati.it ;

convenuta

visto il codice di giustizia contabile, approvato con d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174;

esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

uditi, all'udienza pubblica dell'8 aprile 2026, il relatore cons. Elena Papa, il P.M., nella persona del sostituto procuratore generale Massimo Lupi, l'avv. Fiore Pandolfi per Grossi Gina,

Ritenuto in

F A T T O

Con atto di citazione del 18 novembre 2025, la Procura presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio le sigg.re Gina Grossi e Gessica Grossi, chiedendo la loro condanna, in solido, al risarcimento della somma di € 19.600,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, in favore della regione Toscana.

Secondo la ricostruzione della Procura, fondata sulla notizia di danno erariale trasmessa dalla Guardia di Finanza ed acquisita in data 11 e 16 aprile 2024, presente agli atti di causa, le convenute avrebbero posto in essere in concorso tra loro una serie di condotte dolose volte all'ottenimento fraudolento di un finanziamento pubblico a valere sul fondo POR FESR 2014/2020 – Azione 3.5.1 – Bando "Creazione impresa giovanile, femminile e dei destinatari ammortizzatori sociali", gestito da RTI Toscana Muove.

In particolare, la convenuta Gina Grossi, in qualità di consulente, avrebbe realizzato un vero e proprio "sistema illegittimo", volto a far

ottenere finanziamenti pubblici a soggetti privi di requisiti, poi oggetto del procedimento penale iscritto a R.G. 98/2022, iniziato dalla Procura europea (EPPO) e tutt'ora in corso, per indebita percezione e malversazione delle erogazioni pubbliche, nonchè truffa aggravata per il loro conseguimento, così contribuendo allo sviamento delle risorse pubbliche a favore di molteplici percettori. Tra questi dovrebbe annoverarsi anche la sig.ra Gessica Grossi.

Emerge dagli atti di causa:

- che, in data 6 marzo 2020 la sig.ra Gessica Grossi abbia costituito la ditta individuale Smile Coffe di Grossi Gessica, per il commercio al dettaglio di caffè torrefatto;

- che abbia poi incaricato la sig.ra Gina Grossi di farle da consulente e da referente per la presentazione di una richiesta di finanziamento a valere sul sopraddetto programma, da bando Creazione Impresa ex DGR 13454 del 22 agosto 2018;

- che la sig.ra Grossi Gina abbia provveduto ad inserire tale richiesta in data 19 marzo 2020, per l'importo di € 22.599,00 per macchinari e attrezzature; € 2.000,00 per impianti; € 10.401,00 per materiale di consumo (a fronte di un investimento di € 35.000,00);

- che, a tal fine, abbia allegato tre preventivi, poi risultati tutti contraffatti e più volte oggetto di riutilizzo, con sbianchettature a favore di vari soggetti richiedenti finanziamento, tra cui, appunto Gessica Grossi;

- che, in particolare, fossero 4 le ditte coinvolte in analoghe richieste di finanziamento a valere sul bando "Creazione impresa", per cui sono stati utilizzati i medesimi preventivi, e che fossero tra loro collegate.

Infatti, quanto ai preventivi contraffatti è emerso che sono stati utilizzati:

(i) un preventivo della "SB impianti", per la sistemazione di impianto elettrici, di € 2.000,00. Di tale preventivo, la GdF, nella propria perquisizione, ha rinvenuto l'originale, risalente al 2015 e risultato, in realtà, intestato ad altra impresa (la società Coccinella s.n.c., cfr. allegato 120 alla *notitia damni* specifica, DOC. 2). Ha, inoltre, rinvenuto la versione del medesimo preventivo recante una sbianchettatura nelle parti poi alterate, con inserimento dell'indicazione della ditta intestata a Gessica Grossi (allegato 121 alla *notitia damni* specifica, DOC. 2);

(ii) un preventivo della "Media Market spa", sede di Empoli, per acquisto di materiale informatico, di € 1.899,00. Anche tale preventivo è risultato palesemente contraffatto, e riutilizzato, tra l'altro, oltre che per ottenere l'anticipo del finanziamento da bando Creazione Impresa a favore di Gessica Grossi, anche per il finanziamento a valere sul medesimo bando, ottenuto a favore di altra impresa intestata a tale Gabriele Frullini. Anche di tale preventivo è stata rinvenuta, in sede di perquisizione presso i locali di Gina Grossi, la versione sbianchettata, pronta per la contraffazione (allegato 104 alla *notitia damni* specifica, DOC. 2);

(iii) un preventivo "B. Arreda", di Vaiano, per fornitura di arredo, di € 20.700,00, contraffatto e riutilizzato, tra l'altro, oltre che per ottenere l'anticipo del finanziamento da bando Creazione Impresa a favore di Gessica Grossi, anche per il finanziamento a valere sul medesimo bando, ottenuto a favore di altra impresa intestata a tale Daniela Massini, poi risultata madre di Gabriele Frullini (allegato 75 alla

notitia damni specifica). Anche in questo caso la GdF, in sede di perquisizione presso i locali di Gina Grossi, ha rinvenuto la versione originale del preventivo, intestata ad un'impresa che si occupa di vendita di articoli per animali (allegato 77 alla *notitia damni* specifica, DOC. 2) e la versione sbianchettata, pronta per la contraffazione (allegato 76 alla *notitia damni* specifica, DOC. 2).

Inoltre, quanto al collegamento tra le 4 imprese sopraddette, dalla perquisizione informatica di GdF al personal computer della convenuta Gina Grossi è emerso che la medesima scriveva alla mail della società Carrfettiamo s.r.l., di Daniela Massini e Alessia Nacci rivolgendosi direttamente, in un caso, alla convenuta Gessica Grossi, nonostante apparentemente non vi fosse alcun rapporto tra le due società; in altro caso al sig. Gabriele Frullini, figlio della sig.ra Daniela Massini, come accennato, entrambi intestatari di una domanda di finanziamento a valere sul medesimo bando Creazione Impresa di cui è causa, curata da Gina Grossi, con l'allegazione dei medesimi preventivi contraffatti, corretti di volta in volta con i nominativi dell'una o dell'altro.

Anzi, in questo caso, con la mail, la convenuta Gina Grossi ricordava al Frullini anche le scadenze relative alle pratiche di Massini, Nacci e Gessica Grossi e ne riceveva coerente risposta (allegato 129 alla *notitia damni* specifica, DOC. 2).

Infine, risulta che nella domanda di finanziamento a valere sul bando Creazione Impresa, Gessica Grossi, per il tramite della propria consulente, abbia indicato come sede della nuova società Smile Coffe di Grossi Gessica, il medesimo indirizzo in cui si trova la Caffettiamo

Italia, gestita dalla società Caffettiamo s.r.l., che risulta avere lì i propri locali, in affitto con regolare contratto alla stessa intestato.

Ritiene, pertanto, la Procura procedente che l'impresa di Gessica Grossi sia riconducibile a un vero e proprio *clouster* comprensivo delle varie imprese sopraddette, tra loro collegate in relazione alla medesima tipologia di pratiche di finanziamento a valere sui medesimi fondi regionali, con reciproco scambio di preventivi e riutilizzo dei medesimi, grazie all'opera di coordinamento realizzata a tale fine dalla sig.ra Gina Grossi, e che nessuna di queste avesse una reale progettualità, ma fossero costituite solo al fine di ottenere il finanziamento.

Emerge, infine, dagli atti di causa, che la domanda di finanziamento della sig.ra Gessica Grossi, corredata dai preventivi contraffatti, sia stata accolta dalla Regione con delibera n. 432 del 7 luglio 2020, e che contestualmente sia stata erogata la somma di € 19.600,00 a titolo di anticipo. La medesima sig.ra Gessica Grossi ha tratto da tali somme l'importo necessario al pagamento della somma richiesto da Gina Grossi per la consulenza.

Tuttavia, la convenuta Gessica Grossi non ha, poi, provveduto ad iniziare l'attività. Non risultano, infatti, documenti contabili di alcun genere a questa riconducibili, fatta eccezione per i soli movimenti in entrata (il finanziamento) che in uscita (il pagamento alla sig.ra Gina Grossi del compenso richiesto) di cui si è detto sopra.

Neppure ha provveduto a rendicontare alla Regione l'investimento effettuato, nonostante vi fosse tenuta da bando, nella sua qualità di

percettrice finanziamento.

Pertanto, con decreto dirigenziale n. 2462 del 14 febbraio 2022, la Regione ha provveduto alla revoca e alla richiesta di restituzione.

In difetto di restituzione, la Procura ha citato le sig.re Grossi Gessica e Grossi Gina, ritenendo sussistenti tutti gli elementi della responsabilità amministrativa nei confronti di entrambe, come visto, a titolo di dolo, in concorso tra loro, per aver ottenuto l'erogazione del finanziamento poi non utilizzato per gli scopi indicati dal bando, così sviando risorse pubbliche dai loro fini. In tale quadro ha sottolineato l'importanza dell'apporto causale della consulente Grossi Gina, che ha realizzato l'attività necessaria per la presentazione della pratica, svolgendo un ruolo *"professionale e istruttorio decisivo ai fini dell'ottenimento del finanziamento*".

Nonostante la ritualità delle notifiche, nessuna delle due convenute ha depositato deduzioni o a chiesto di essere audita in fase pregiudiziale, mentre la sola sig.ra Grossi Gina si è costituita in giudizio, con memoria del 2 aprile 2026, con cui ha pregiudizialmente eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei conti nei propri confronti, a tal fine rimarcando di non avere direttamente percepito alcun finanziamento, ma di essersi limitata all'esercizio di un'attività professionale che ha ad oggetto proprio l'assistenza ai potenziali destinatari delle misure di sostegno.

Nel merito ha contestato la fondatezza della domanda per difetto dell'elemento soggettivo del dolo, del nesso causale e dell'antigiuridicità della condotta.

Alla pubblica udienza dell'8 aprile 2026 le parti hanno rimarcato le difese già esposte e il Collegio si è riservato.

Considerato in

DIRITTO

1. Deve innanzitutto rilevarsi la contumacia della sig.ra Gessica Grossi, che non si è costituita nel presente giudizio nonostante la ritualità delle notifiche sia dell'invito a dedurre che dell'atto di citazione.

2. Occorre poi esaminare in via pregiudiziale l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa della convenuta Gina Grossi con specifico riguardo alla propria posizione.

In particolare, la convenuta ha negato il ricorrere, nei propri confronti, del rapporto di servizio con la PA, necessario a radicare la giurisdizione contabile, dato che, anche se aveva fornito consulenza, non era dipendente o titolare di un rapporto organico con l'amministrazione pubblica, né aveva ricevuto personalmente alcun finanziamento a valere sul bando Creazione Impresa.

Ha, altresì, osservato, che il fatto che sia stata pagata per la propria consulenza dai percettori finali con i fondi rivenienti dal finanziamento ricevuto, non la renderebbe a sua volta destinataria di quota del finanziamento e che, comunque, anche a voler accedere a tale interpretazione, potrebbe essere chiamata a rispondere solo di tale quota, nella specie, € 1.914,00 più IVA, e non certo per l'intero in solido con Gessica Grossi.

L'eccezione non è fondata e non può pertanto essere accolta.

Non si avvede, infatti, la difesa della convenuta, che la giurisdizione

della Corte dei conti sussiste "*ogni qualvolta il privato, a cui siano erogati fondi pubblici, "per sue scelte incida negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla P.A., alla cui realizzazione con l'atto di concessione di contributi pubblici esso è chiamato a partecipare, e l'incidenza sia tale da poter determinare uno sviamento dalle finalità perseguite" (Cass. Sez. un. ord. n. 14436/2018), in tal modo, infatti, egli provoca un danno all'ente pubblico, "anche sotto il mero profilo di sottrarre ad altri enti il finanziamento che avrebbe potuto portare alla realizzazione del piano così come concretizzato ed approvato dall'ente pubblico con il concorso dello stesso privato, danno di cui deve rispondere davanti al giudice contabile" (Cass. Sez. un. ord. n. 14436/2018).*

La giurisdizione contabile sussiste, altresì, nel diverso caso in cui il soggetto non sia il destinatario del finanziamento, ma abbia "prestato la sua attività (non rilevando allora se in qualità di libero professionista o di dipendente della futura percettrice) in quanto autore delle perizie e di altre analoghe attività preparatorie o lato sensu istruttorie assolutamente indispensabili (tanto da potersi definire immancabilmente sostitutive od integrative della specifica attività istruttoria incombente alla P.A. erogante) per l'indebito conseguimento del finanziamento da parte del beneficiario di questo" (Cass. Sez. un. ord. n. 14436/2018). In questi casi, infatti, la Corte di cassazione ha riconosciuto che "il rapporto di servizio è stato instaurato appunto per tale sua condotta o quota di attività, che - ed in quanto - costituiva un indefettibile presupposto dell'erogazione poi rivelatasi non dovuta"

(Cass. Sez. un. ord. n. 14436/2018).” (Corte dei conti, Sez. giur. Regione Toscana, sent. n. 63/2026; in termini cfr. Sez. giur. Regione Toscana, sent. n.64/2026, n.65/2026, n. 71/2026 e n. 72/2026).

Pertanto, ai fini del radicamento della giurisdizione, rileva l’apporto causale che il privato, in questo caso la consulente, ha offerto alla realizzazione di un programma pubblicistico come quello posto in essere a mezzo del finanziamento sul bando regionale Creazione Impresa, volto ad offrire l’occasione di inizio di un’attività in proprio a soggetti appartenenti a categorie disagiate, a fini di generale ripresa e incentivo all’occupazione.

In questo caso “*si instaura, …, un peculiare rapporto di servizio tra quest'ultimo e l'amministrazione, ravvisabile tutte le volte in cui detto privato sia incaricato di svolgere o di concorrere a svolgere, con risorse pubbliche e nell'interesse dell'amministrazione, un'attività o un servizio pubblico: in relazione ai quali il soggetto esterno resta tale, ma è inserito, per la quota di attività che dedica alla p.a., nell'organizzazione funzionale di questa”* (Cfr. Cass. SS. UU. ord. n. 14436/2018, la cui motivazione, con particolare riferimento al “*privato che - non importa se in qualità di libero professionista o di dipendente del futuro percettore - abbia eseguito perizie o svolto analoghe attività preparatorie indispensabili all'ottenimento di fondi pubblici*” è espressamente richiamata da Cass. SS. UU. ord. n. 36375/2021).

Ne discende la giurisdizione della Corte dei conti nella presente controversia, non solo nei confronti di Gessica Grossi, non in discussione in quanto pacifico, in giurisprudenza, che il percettore di

un finanziamento pubblico volto ad un fine pubblico che determini con la propria condotta uno sviamento delle somme dal fine prefissato, rientri nella cognizione del giudice contabile, ma anche nei confronti di Gina Grossi che ha agito come professionista e consulente, dando un apporto causale essenziale al conseguimento di tale finanziamento da parte della prima, anche provvedendo a fornire preventivi contraffatti a tal fine.

3. Neppure può accogliersi, ai fini del vaglio dell'eccezione di difetto di giurisdizione, il secondo degli argomenti proposti dalla difesa della convenuta Gina Grossi sul tema, volto piuttosto a circoscrivere l'importo del danno risarcibile al valore economico del compenso dalla medesima richiesto all'altra convenuta, Gessica Grossi, per l'attività di consulenza e ausilio prestata, e attinente, piuttosto che alla giurisdizione, alla natura parziaria o solidale della responsabilità, da trattarsi nell'esame del merito della controversia.

4. Nel merito la domanda attorea è fondata e merita accoglimento.

4.1. In particolare, risultano documentalmente agli atti di causa tutti gli elementi costitutivi della responsabilità erariale delle due convenute Gina Grossi e Gessica Grossi, in concorso tra loro, per il danno derivante dalla percezione illecita di un finanziamento pubblico in sviamento dal programma di natura pubblicistica di incentivo all'occupazione delle fasce deboli (fascia giovanile, femminile e dei destinatari ammortizzatori sociali), cui era finalizzato, con correlata sottrazione dei medesimi fondi ad altri percipiendi che ne avrebbero fatto l'uso prefissato dalla Regione Toscana.

4.2. Sussiste, infatti il danno erariale, in misura pari all'importo indebitamente percepito dalla sig.ra Gessica Grossi con l'ausilio della sig.ra Gina Grossi, di € 19.600,00.

L'impresa Smile Coffe di Gessica Grossi, infatti, non ha svolto alcuna attività, risultando sul conto intestato solo l'entrata sopraindicata, pari al finanziamento ricevuto dalla Regione Toscana, e l'uscita per il pagamento della consulenza resa dalla convenuta Gina Grossi, dell'importo di € 1.914,00.

Neppure la sig. Gessica Grossi ha provveduto ad adempiere all'obbligo di rendicontazione, cui era tenuta da bando a pena di revoca del finanziamento, dato che ai preventivi contraffatti dalla consulente Gina Grossi, inseriti in domanda, non hanno fatto seguito, né potevano fare seguito, stante la falsità degli stessi, i correlati acquisti di mobilia e mezzi informatici necessari allo svolgimento dell'attività.

Infine, una volta che il finanziamento è stato revocato dalla Regione per inadempimento di tali obblighi, Gessica Grossi non ha provveduto alla restituzione.

Si è, pertanto, realizzata la distrazione dei fondi ricevuti da Gessica Grossi dai fini di sostegno all'occupazione di fasce di popolazione disagiate cui erano destinati nell'ambito del progetto Creazione Impresa.

4.3. Sussiste, altresì, l'antigiuridicità della condotta, sia da parte della consulente Gina Grossi, che da parte della destinataria del finanziamento, Gessica Grossi.

Entrambe, infatti, si sono prestate per far conseguire a quest'ultima un finanziamento non spettante, per difetto dei presupposti e dell'idonea documentazione, la prima provedendo in modo attivo, la seconda prestando acquiescenza,

- alla contraffazione dei preventivi necessari ad ottenere il finanziamento, descritti nella parte in fatto, e alla loro produzione in allegato alla domanda di accesso al bando Creazione Impresa;
- all'indicazione, per la Smile Coffe di Grossi Gessica, di una sede di impresa falsa, in quanto ivi si trovavano i locali di altra società, la Caffettiamo s.r.l.;
- alla gestione collettiva dei contatti e dei rapporti a mezzo di un'unica mail, riferita alla Caffettiamo s.r.l., cui attingevano una serie di soggetti, tutti richiedenti l'accesso ai fondi di Creazione Impresa, tutti collegati nei modi già descritti tra loro, anche con riguardo al reciproco utilizzo dei preventivi contraffatti, tutti risultati, poi, non aver utilizzato i fondi ottenuti per l'impresa dichiarata ed aver subito il conseguente provvedimento di revoca del finanziamento da parte della Regione Toscana.

In tale quadro, non ha rilievo esimente da responsabilità l'obiezione sollevata dalla difesa di Gina Grossi nel momento in cui osserva che l'antigiuridicità della condotta dovrebbe individuarsi nel mancato investimento delle somme ai fini dell'impresa e dall'omessa restituzione dopo la revoca, da addebitarsi alla sola Gessica Grossi. Infatti, ferma restando l'antigiuridicità anche di tali ultime condotte, rilevano, allo stesso fine, anche quelle prodromiche, poste in essere in

concorso tra le due convenute, con condotta attiva, in questo caso, di Gina Grossi, sia nell'attività di contraffazione che in quella di falsità delle dichiarazioni inserite in domanda, tutte volte ad ottenere il finanziamento anche se non ricorrevano i presupposti necessari, quanto meno di un'effettiva organizzazione dell'impego dei fondi, con l'acquisizione dei necessari preventivi di spesa, e dell'individuazione di locali adatto all'esercizio dell'attività.

4.4. Peraltro, dalla documentazione agli atti di causa si evince anche la prova della piena consapevolezza e volontà di entrambe le convenute di far ottenere a Gessica Grossi un finanziamento indebito a valere sul bando regionale, dovendosi pertanto ascrivere la responsabilità ad entrambe a titolo di dolo.

Consapevolmente ed intenzionalmente, infatti, Gina Grossi ha dovuto provvedere alla contraffazione dei preventivi di spesa e all'indicazione falsa dell'indirizzo dei locali destinati allo svolgimento dell'attività intrapresa da Gessica Grossi. Consapevolmente ed intenzionalmente Gessica Grossi si è recata dalla propria consulente e l'ha delegata ad operare per suo conto per ottenere il finanziamento, senza avere provveduto a curare in proprio l'acquisizione della documentazione giustificativa necessaria per rendere il progetto assentibile dalla Regione.

Il ricorso alla falsificazione documentale, evidente dai documenti allegati agli atti di causa, dimostra anche la piena consapevolezza delle due convenute che Gessica Grossi non avrebbe iniziato alcuna attività di impresa dopo avere ottenuto i fondi regionali.

Il dolo è, pertanto, ricavabile,

- a carico di Gina Grossi, dalla condotta attiva fraudolenta descritta, ampiamente supportata dalla documentazione raccolta dalla GdF nel corso della perquisizione dell'Ufficio e del PC di Gina Grossi;
- a carico di Gessica Grossi, dall'acquiescenza alla produzione della documentazione falsificata e all'indicazione di una sede sociale altrui, nonché dalla successiva inerzia rispetto all'attività vera e propria e alla sua rendicontazione.

Né si può ricavare una sorta di buona fede della consulente Gina Grossi da mail successive, di sollecito ad effettuare una rendicontazione dell'attività rivolte alla convenuta Gina Grossi, redatte pur sapendo che non vi erano né i locali, né il mobilio, né l'apparato informatico di cui lei stessa aveva contraffatto i preventivi.

Infine, neppure può essere accolta la più generale difesa con cui Gina Grossi contesta di aver realizzato e governato un "sistema illegittimo, o fraudolento", nell'ambito della propria attività di consulenza per l'ottenimento di finanziamenti pubblici, e invoca a dimostrazione il fatto che moltissime delle pratiche dalla stessa curate sarebbero state portate a buon fine.

Invero, la contestazione della Procura non implica che tutte le pratiche fossero trattate in modo illegittimo o fraudolento, ma solo che una parte di esse, tra cui quella oggetto dell'odierna contestazione, fosse governata con un sistema di artifici volti ad ottenere i finanziamenti anche in assenza di presupposti, tra l'altro anche provvedendo alla contraffazione dei necessari preventivi.

In particolare, a tale specifico riguardo, rileva il collegamento tra le imprese cui Gina Grossi si rivolgeva indirizzando comunicazioni via mail al medesimo indirizzo - quello della Caffettiamo s.r.l. -, cui rispondevano Gessica Grossi, Daniela Massini, Gabriele Frullini e Alessia Nacci, tutti accomunati anche dall'utilizzo del medesimo fac-simile di preventivo, via via contraffatto con sbianchettature in punti e con importi diversi, sempre al fine di far ottenere agli stessi il finanziamento a valere sul medesimo bando regionale Creazione Impresa di cui è causa.

4.5. In conclusione, sussiste la responsabilità di entrambe le convenute a titolo di dolo in concorso tra loro, con conseguente solidarietà.

Non può infatti accogliersi la ricostruzione proposta dalla difesa di Gina Grossi che, in via subordinata alla domanda di assoluzione, vorrebbe circoscrivere la responsabilità erariale della stessa alla quota di finanziamento effettivamente riversatole da Gessica Grossi come compenso per il servizio prestato, ricavandone la liquidità dai fondi ricevuti dalla Regione.

Tale ricostruzione potrebbe trovare valutazione solo in casi di responsabilità per colpa grave, ove, per il concorso di persone nel danno erariale, l'art. 1, comma 1-*quater*, della legge n. 20/1994, come inserito dall'art. 3, comma 1, lett. a) del d.l. n. 543/1996, prevede la regola della responsabilità parziaria.

Al contrario, per i casi di condotta dolosa, ovvero di illecito arricchimento, il legislatore ha mantenuto la regola della responsabilità

dei concorrenti in solido tra loro, in un bilanciamento degli interessi che, nei casi più gravi, tutela con maggiore garantismo quello dell'amministrazione danneggiata a poter ricevere il giusto ristoro.

In particolare, le Sezioni Riunite, intervenute sul tema, hanno affermato che "*sotto un profilo esegetico, tali norme* [sul concorso di persone nella responsabilità erariale] *hanno configurato due "forme" di responsabilità, tenute espressamente distinte e differenziate, praticamente creando …… due comparti normativi separati, quasi esclusivi, e fondando le rispettive discipline sulla diversità dell'elemento soggettivo, senza possibilità di estensione dell'un regime all'altro, come traspare dalla limitazione letterale della solidarietà ai "soli" concorrenti, che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo, e solo ad essi, contenuta nel comma 1 quinquies",* con rafforzamento *"… della posizione del creditore-erario e della corrispondente posizione nell'ambito del rapporto obbligatorio derivato dalla produzione del pregiudizio arrecato allo stesso erario soltanto nelle anzidette ipotesi dell'illecito arricchimento e del dolo, in cui massima diviene la riprovazione sociale e massima è l'incidenza dell'illiceità commessa dall'autore del danno, venendo così accentuati i profili ed i fini pubblici connessi con il perseguimento della responsabilità amministrativo-contabile".* Sono, quindi, *"nettamente differenziat*[o]*-e le condotte caratterizzate da colpa grave da quelle che sono connotate da dolo, sia ex se, sia sotto il profilo dell'illecito arricchimento, prevedendo soltanto per queste ultime la sussistenza del vincolo solidale delle rispettive obbligazioni*>>." (Corte dei conti,

SS. RR., sent. n. 4/1999; cfr., ex plurimis, Corte dei conti, I Sez. Centr. App., sent. n. 174/2025, per cui "*i … concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente"*).

4.6. Sussiste, infine, anche il nesso causale tra le condotte antigiuridiche tenute dal Gina Grossi e da Gessica Grossi sopra descritte e l'evento di danno derivante all'amministrazione pubblica dalla distrazione dei fondi dai fini di carattere pubblicistico cui erano destinati.

In particolare, per quanto riguarda l'apporto causale di Gina Grossi al danno, appare evidente che senza l'intervento della stessa, la richiedente Gessica Grossi non avrebbe saputo dove e come rifornirsi dei preventivi di investimento da allegare alla domanda, né dove indicare una sede di attività in assenza di locali propri.

Per quanto riguarda l'apporto di Gessica Grossi questo si configura nell'avere richiesto il finanziamento prestando acquiescenza alle iniziative di Gina Grossi, al solo scopo di entrare in possesso dei fondi senza volerli destinare ad un'attività di un'impresa che è risultata solo dichiarata, ma di cui non aveva in alcun modo inteso costruire neppure i presupposti.

5. Si conclude, pertanto, in integrale accoglimento della domanda attorea, per l'accertamento della responsabilità solidale delle convenute Gina Grossi e Gessica Grossi per il danno erariale di € 19.600,00, di cui è causa, pari all'importo fatto percepire, dalla prima, e percepito, dalla seconda, a titolo di finanziamento regionale per il

sostegno all'impresa giovanile, femminile e dei soggetti interessati agli ammortizzatori sociali, da bando Creazione Impresa a valere su fondi POR/FERS 2014/2020, e per la condanna delle medesime, in solido tra loro al pagamento a favore della Regione Toscana di tale importo, oltre rivalutazione calcolata, secondo gli indici ISTAT, dalla data dell'erogazione del finanziamento (7 luglio 2020) a quella del deposito della sentenza, oltre interessi legali calcolati sulla somma così rivalutata dalla data del deposito della sentenza fino al soddisfo.

6. Le spese di giudizio sono poste a carico delle soccombenti ai sensi dell'art. 31, comma 3, del CGC, e liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda in epigrafe,

DICHIARA

la contumacia della sig.ra Gessica Grossi

ACCOGLIE

la domanda e, per l'effetto,

CONDANNA

Le convenute Gessica Grossi e Gina Grossi al pagamento, in solido tra loro, della somma complessiva di € 19.600,00 in favore della Regione Toscana, oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'erogazione del finanziamento pubblico come indicata in parte motiva fino a quella di pubblicazione della presente sentenza e oltre agli interessi legali sulla somma così rivalutata, da quest'ultima data e fino al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 545,10(cinquecentoquarantacinque/10).

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Firenze, nelle camere di consiglio dell'8 aprile 2026.

IL RELATORE

Elena Papa

F.to digitalmente

IL PRESIDENTE

Angelo Bax

F.to digitalmente

Depositata in segreteria il 2/11/2026

Il Funzionario

Daniele Iliceto

F.to digitalmente